

PROCEDURE INTERNE
AI SENSI DEL D.M. n. 644/2012

Commissione Istruttoria Veloce (SAS)
Approvate con delibera del CdA n . 15 del 19/07/2012

Sommario

1. Premessa.....	3
2. Riferimenti Normativi e definizioni.....	3
3. Caratteristiche della SAS... ..	4
4. Criteri applicativi.....	4
5. Determinazione costi dell'istruttoria veloce.....	5
5.1 Determinazione SAS consumatori	6
5.2 Determinazione SAS non consumatori	7
5.3 Definizione del limite massimo di addebito.....	8

1. Premessa

Il presente documento formalizza i casi di applicazione della Commissione di Istruttoria Veloce (SAS) ed i relativi costi, così come prescritto dall'art. 4, comma 4 del D.M. 644 del 30 giugno 2012, pubblicato sulla G.U. del 5 luglio 2012, il quale prevede l'adozione di procedure interne che individuino i casi in cui l'istruttoria veloce è svolta.

Nella valutazione del documento, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale si avvalgono delle risultanze delle analisi elaborate dalle strutture interne alla Banca, ciascuna secondo le proprie competenze, in merito alle soluzioni organizzative e procedurali proposte e alla rispondenza delle stesse agli obiettivi della normativa. In particolare:

- la funzione di Compliance ha effettuato un'analisi volta a verificare la conformità formale e sostanziale delle presenti procedure alle finalità e contenuti della normativa applicabile;
- la funzione Organizzazione ha verificato la rispondenza dei parametri adottati per l'identificazione della diversa rilevanza delle operazioni ai criteri di sana e prudente gestione e all'operatività tipica della Banca.

Il presente documento integra il Regolamento del Credito approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30/03/2012.

2. Riferimenti Normativi e definizioni

- Art. 6-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, che ha introdotto l'art. 117-bis all'interno del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 rubricato, "Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti";
- Art. 27 bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con Legge n. 27 del 24 marzo 2012, relativo alla nullità delle clausole nei contratti bancari, come modificato dalla legge di conversione n. 62 del 18 maggio 2012;
- Legge di conversione 18 maggio 2012, n. 62 del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29 - 1 comma 1-ter, da ultimo, ha introdotto delle ulteriori modifiche al testo dell'art. 117-bis;
- Decreto CICR n. 644 del 30/06/2012, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 385/1993 - Testo Unico Bancario (TUB) - in attuazione alle disposizioni dell'art. 117-bis del TUB in tema di remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito.

L'art. 1 del D.M. 644 del 30 giugno 2012 intende per sconfinamento:

- Le somme di denaro utilizzare dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto all'affidamento (utilizzo extra fido);
- Le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di affidamento, in eccedenza rispetto al saldo del cliente (sconfinamento in assenza di fido)

3. Caratteristiche della SAS

Il Decreto CICR n. 644 del 30 giugno 2012 ha definito le caratteristiche della Commissione di Istruttoria Veloce (SAS) nei seguenti termini:

- a) è determinata, per ciascun contratto, in misura fissa ed è espressa in valore assoluto.
- b) non eccede i costi mediamente sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria veloce e a questa direttamente connessi;
- c) è applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente;
- d) è applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata.

Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta non sono applicati né la commissione di istruttoria veloce né il tasso di interesse previsto per gli utilizzi in assenza di affidamento o extrafido.

La commissione di istruttoria veloce non è dovuta:

- a) nei rapporti con i consumatori quando:
 - i) per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo complessivo - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro; per gli utilizzi extrafido l'ammontare complessivo di questi ultimi - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro;
 - ii) lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi;

Il consumatore beneficia di tale esclusione per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare.

- b) lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore dell'intermediario;
- c) lo sconfinamento non ha avuto luogo perché l'intermediario non vi ha acconsentito.

4. Criteri applicativi

In caso di utilizzo o addebito, di somme di denaro in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente non affidato o rispetto al limite degli affidamenti concessi (sconfinamento), nonché al verificarsi di incrementi dello sconfinamento stesso, la Banca svolge una attività istruttoria urgente volta ad accertare le condizioni di merito creditizio per consentire l'addebito.

Tali casi si riferiscono a quelle situazioni per le quali viene effettivamente svolta una valutazione prima dell'autorizzazione o meno allo sconfinamento, quali:

- pagamento assegni, cambiali, titoli ed altri effetti;
- esecuzione di ordini e disposizioni di pagamento (bonifici, pagamento utenze, rid, etc);
- pagamento deleghe fiscali;
- prelievo di contanti allo sportello e/o richiesta emissione assegni circolari;
- acquisto di strumenti finanziari;
- ogni altro addebito consentito ed avente le caratteristiche analoghe alle fattispecie sopra elencate.

Come previsto dal D.M. 644 del 30 giugno 2012 i casi di applicazione della SAS sono resi noti alla clientela tramite i fogli informativi.

La casistica non ricomprende i casi in cui non viene svolta alcuna attività di istruttoria perché l'addebito non è oggetto di valutazione preventiva da parte della banca, la quale pertanto non lo può rifiutare. La SAS non viene quindi applicata quando lo sconfinamento è dovuto ad:

- addebito insoluti;
- addebiti connessi a prelevamenti ATM (ove consentiti)
- addebiti connessi a pagamenti POS (ove consentiti)
- addebiti connessi all'utilizzo di Carte di Credito con rischio a carico banca (ove consentiti).

La SAS non viene comunque applicata qualora lo sconfinamento abbia avuto luogo **per effettuare un pagamento a favore della Banca**, ossia nei seguenti casi:

- addebito delle competenze di stretta inerenza della banca (es. interessi e competenze, competenze di sconto, commissioni, altre spese a favore della banca, custodia/amministrazione titoli, commissioni e spese su operazioni in titoli commissioni e spese su operazioni con l'estero, etc);
- pagamento rata mutuo.

Resta fermo che l'autorizzazione dello sconfinamento non pregiudica il diritto della banca di rifiutare in futuro l'autorizzazione di ulteriori operazioni richieste o di addebiti in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente o rispetto al limite degli affidamenti concessi, anche qualora lo sconfinamento sia stato nel frattempo ridotto o eliminato per effetto di successive rimesse, come pure - in presenza di sconfinamenti - il diritto di risolvere il rapporto e/o di attivare qualsivoglia iniziativa di recupero del credito.

5. Determinazione costi dell'istruttoria veloce

L'attività di istruttoria veloce si attiva a fronte di urgenti necessità di disponibilità economica del cliente che comportano utilizzi in eccesso rispetto alle disponibilità esistenti in conto ovvero rispetto all'affidamento in essere.

Nell'ambito di tale attività, a seconda della struttura dei poteri delegati, il personale della Banca (Preposto, Vice Preposto di Filiale, Responsabile Area Corporate, Direttore Generale e Vice Direttore Generale) svolge l'esame sommario della complessiva esposizione del cliente, procedendo alla consultazione di basi informative interne (SID ecc...) e pubbliche (CERVED, Archivi camerali, Centrali Rischi ecc...), al fine di addivenire ad una decisione in merito all'autorizzazione o meno dello sconfinamento. Tale attività comporta il sostenimento di costi imputabili sia alle spese vive sostenute per le interrogazioni, sia al tempo impegnato dal personale dipendente per esaminare e valutare le suddette risultanze.

Ciò premesso, a fronte di esigenze relative a:

- pagamento assegni, cambiali, titoli ed altri effetti;
- esecuzione di ordini e disposizioni di pagamento (bonifici, pagamento utenze, rid, etc);
- pagamento deleghe fiscali;
- prelevamento di contanti allo sportello e/o richiesta emissione assegni circolari;
- acquisto di strumenti finanziari;
- ogni altro addebito consentito ed avente le caratteristiche analoghe alle fattispecie sopra elencate;

e di un correlato potenziale sconfinamento, rilevato dall'operatore di sportello e derivante da operazioni alla cassa, derivante dall'addebito di flussi telematici, il personale dello sportello attiva l'iter per l'esercizio dei poteri delegati, che si svolge come di seguito descritto.

A) nel **caso di cliente consumatore**, il Preposto o Vice Preposto, allertato, deve analizzare la Scheda operativa del cliente (anche tramite il sistema SID), consultare la CRIF, al fine di valutare la situazione complessiva del cliente, incrociando i risultati dell'analisi con le informazioni in proprio possesso. A fronte di tale analisi, se lo sconfinamento rientra nei propri poteri delegati e si ritiene il cliente meritevole di sostegno, provvede all'autorizzazione.

Nel caso in cui lo sconfinamento rientri nei poteri delegati di un soggetto diverso (Responsabile Area Corporate, Direttore Generale e Vice Direttore Generale) a quest'ultimo il Preposto o Vice Preposto, trasferisce le informazioni in proprio possesso ed un parere in merito, finalizzati all'assunzione della decisione sull'autorizzazione. Il soggetto delegato, effettuate le proprie valutazioni, provvede ad autorizzare o meno lo sconfinamento.

B) Nel caso di **cliente appartenente alla categoria "non consumatori"** (es. società di persone, società di capitali, ditte individuali, professionisti, etc.), il Preposto o Vice Preposto, allertato, verifica se il cliente sia o meno soggetto fallibile e contestualmente analizza la Scheda operativa del cliente, sia in relazione alla singola posizione, sia a livello di gruppo, laddove esistente. Nell'ambito dell'analisi delle informazioni disponibili in SID, il Preposto o Vice Preposto prende in considerazione anche i dati rivenienti dalla CR (presenza insolvenza sul sistema, presenza di posizioni ristrutturate e/o a sofferenza) e consulta i dati in CRIF. In caso di sconfinamenti si provvede anche a consultare i dati relativi ai protesti in essere. A fronte di tale analisi, se lo sconfinamento rientra nei propri poteri delegati e si ritiene il cliente meritevole di sostegno, senza esporre la banca a particolari rischi, provvede all'autorizzazione.

Nel caso in cui lo sconfinamento rientri nei poteri delegati di un soggetto diverso (Responsabile Area Corporate, Direttore Generale e Vice Direttore Generale) a quest'ultimo il Preposto o Vice Preposto, trasferisce le informazioni in proprio possesso ed un parere in merito all'assunzione di una decisione sull'autorizzazione. Il soggetto delegato, effettuate le proprie valutazioni, provvede ad autorizzare o meno lo sconfinamento.

La quantificazione del tempo lavoro dedicato all'analisi propedeutica all'autorizzazione ed i relativi costi valorizzati in euro risultano diversificati in relazione all'entità degli sconfinamenti ed alla specifica categoria professionale di appartenenza degli organi delegati, preventivamente autorizzati alla concessione degli stessi, secondo quanto codificato nel Regolamento del Credito approvato dalla banca in data 30/03/2012 e nei poteri delegati in vigore.

5.1 Determinazione SAS consumatori

La stima del costo medio dell'attività istruttoria realizzata nei confronti della clientela classificata come "consumatore" viene definita come di seguito dettagliato:

- Sulla base della vigente struttura dei poteri delegati le figure che possono autorizzare gli sconfinamenti sono di seguito riportate, unitamente al tempo mediamente impiegato per svolgere l'attività di istruttoria veloce, al costo orario delle stesse ed al costo di talune interrogazioni effettuate per completare il quadro della situazione del cliente.

Figura	Tempo medio dedicato (consultazione e valutazione dati)	Costo orario	Costo totale
Preposto/Vice Preposto	15 minuti	€ 21,20	€ 5,30
Responsabile Area Corporate	15 minuti	€ 25,30	€ 6,33
Vice Direttore	15 minuti	€ 25,30	€ 6,33

Generale			
Costo medio consultazione CRIF			€ 0,76

Il tempo medio dedicato è comprensivo dell'analisi dei dati contenuti nel SID, (tenendo conto che la SID è già comprensiva dei dati relativi alla CR) e del tempo necessario per la consultazione della CRIF. Il costo della consultazione di CRIF è stato considerato quale componente autonoma rispetto alle altre voci di costo.

Il costo orario del preposto è stato individuato tenendo conto delle dimensioni delle filiali ed assumendo che l'inquadramento di riferimento è quello di QD1.

In relazione a quanto sopra, il costo medio, calcolato come costi totali/nr di soggetti cui sono delegati i poteri di autorizzazione dello sconfinamento) per l'espletamento delle suddette attività, riferite a sconfinamenti su rapporti perfezionati da soggetti consumatori, è pertanto quantificato in € 10,00.

5.2 Determinazione SAS non consumatori

La stima del costo medio dell'attività istruttoria realizzata nei confronti della clientela classificata come "NON consumatore" viene definita come di seguito dettagliato.

Le figure delegate ad autorizzare gli sconfinamenti sono di seguito riportate, unitamente al tempo mediamente impiegato per svolgere l'attività di istruttoria veloce ed al costo orario delle figure.

Figura	Tempo medio dedicato analisi SID	Tempo medio dedicato consultazione banca dati per protesti, CRIF etc.	Costo orario	Costo totale
Preposto/Vice Preposto	15 minuti	20 minuti	€ 21,20	€ 12,37
Responsabile Area Corporate	15 minuti	20 minuti	€ 25,30	€ 14,76
Vice Direttore Generale	15 minuti	20 minuti	€ 25,30	€ 17,76
Costo medio consultazione CRIF				€ 0,76

Il tempo medio è stato stimato sulla base di colloqui con il personale direttamente coinvolto; il tempo medio per l'analisi dei dati contenuti nel SID, tiene conto del fatto che il SID è già comprensiva dei dati relativi alla CR.

Il costo orario del preposto è stato individuato tenendo conto delle dimensioni delle filiali ed assumendo che l'inquadramento di riferimento è quello di QD1.

In relazione a quanto sopra, il costo medio (costi totali/nr di soggetti cui sono delegati i poteri di autorizzazione dello sconfinamento) per l'espletamento delle suddette attività, riferite a sconfinamenti è, pertanto, quantificato in € 10,00.

5.3 Definizione del limite massimo di addebito.

La Banca intende evitare una moltiplicazione di addebiti SAS conseguenti a variazioni non significative dell'importo dello sconfinamento.

La SAS trova, pertanto, applicazione solo per importi di sconfinamento superiori al limite sotto indicato, fatte salve le ipotesi di esclusione previste dalla normativa.

Per i rapporti intrattenuti con la clientela classificata come "consumatore" l'importo complessivo della SAS addebitata per ciascun trimestre non potrà comunque eccedere la somma di € 250,00, fermo restando il limite rappresentato dalla soglia "usura" tempo per tempo vigente.

Per i rapporti intrattenuti con la clientela classificata come "NON consumatore" l'importo complessivo della SAS addebitata per ciascun trimestre non potrà comunque eccedere la somma di € 250,00 fermo restando il limite rappresentato dalla soglia "usura" tempo per tempo vigente